



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 1418 / DG

Cagliari, 14.01.2016

> Comune di Serrenti

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione della Legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015.

In riscontro alla nota prot. n. 3855, del 13 gennaio 2016, con la quale il Comune in indirizzo ha formulato un quesito in merito all'applicazione della Legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 ad una fattispecie in cui la DUAAP, relativa all'intervento programmato, è stata presentata in data precedente all'entrata in vigore della citata legge regionale, mentre la conferenza di servizi di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 1, della Legge regionale n. 3 del 2008, non ha – a tutt'oggi – concluso i lavori, si rappresenta quanto segue.

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni prospettate. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.

Con riferimento al quesito proposto si segnala che, come recentemente deciso dal TAR Sardegna, nella sentenza n. 1242 del 23 dicembre 2015, è consolidata l'impostazione giurisprudenziale (*cf.*, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1313), secondo cui il procedimento amministrativo è retto dal principio *tempus regit actum*, con la conseguenza che l'Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento della emissione del provvedimento, "*anche laddove la stessa giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento*".

Si soggiunge che – con riferimento alla citata Legge regionale n. 8 del 2015 – unica deroga a tale principio è contenuta nell'articolo 41, comma 1, che espressamente sottopone al regime normativo previgente le domande presentate ai sensi del Capo I, della legge regionale n. 4 del 2009, prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Dalla documentazione allegata alla nota di Codesto Comune, si evince che l'intervento programmato attiene – tra l'altro - alla realizzazione di una residenza in zona agricola, intervento che, allo stato, ricade nell'ambito di applicazione, in forza dei principi sopra sinteticamente riportati, dell'articolo 26 della Legge regionale n. 8 del 2015.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Il funzionario istruttore D. Cadau